

n.	Quesito/segnalazione	Riscontro
1	All.2 -Attestato di rischio: errore bloccante in fase di apertura.	Nuove versioni dei file già disponibile on line.
2	All.5 - Ritardo prestazioni vita art. 183: errori bloccanti nei comandi "controlli di congruità" e "generazione flusso". All.7 - Ritardo riscontri regolamento 35 e 41: errore bloccante nel comando "generazione flusso".	Nuove versioni dei file già disponibile on line.
3	Tracciato RC Auto. Richiesta di chiarimenti sui campi da compilare nel caso in cui dopo una prima negazione offerta, viene formulata un'offerta.	Nel caso di offerta successiva ad un diniego, la data e l'importo dell'offerta vanno riportati nel box "post diniego offerta"; si precisa che nel caso in cui il pagamento sia successivo (non contestuale) all'offerta, è necessario riportare la data dell'offerta e quella del pagamento negli appositi campi del tracciato base (campi C38 - C41 - C44 - G8 - G11).
4	Tracciato RC Auto. Richiesta di chiarimenti sui campi da compilare quando l'offerta è successiva alla notifica di notifica di atto di citazione.	Nel caso di offerta o diniego successivi alla notifica dell'atto di citazione, i dati vanno riportati nel box "post notifica all'impresa dell'atto di citazione".
5	Tracciato RC Auto. Richiesta di chiarimenti sulla compilazione del campo "Presenza Modulo CAI": occorre precisare se il CAI era presente in allegato alla richiesta danni oppure se il CAI è presente o meno nel fascicolo della pratica?	L'impresa indica la presenza del modello CAI se lo stesso risulta allegato alla richiesta di risarcimento.
6	Tracciato RC Auto. Richiesta di chiarimenti sulla compilazione del campo "data ricevimento richiesta risarcimento" nel caso di presenza della sola denuncia di sinistro senza aver mai ricevuto una richiesta di risarcimento.	L'impresa indica la data di ricevimento della denuncia/modello CAI chiarendo nella lettera di risposta che la data si riferisce alla denuncia/modello CAI.
7	Tracciato RC Auto. Richiesta di chiarimenti su come compilare il campo "Presenza Modulo CAI" nel caso di un sinistro CARD senza alcuna CAI presente nel fascicolo.	Va indicata l'opzione "No CAI"
8	Tracciato RC Auto. Richiesta di chiarimenti sulla procedura (ordinaria o diretta) da indicare nel caso di lesioni a persona.	In caso di lesioni alla persona (intesa come pedone) la procedura di risarcimento da indicare sarà 2 = ORDINARIO mentre in caso di lesioni alla persona (intesa come conducente) la procedura di risarcimento da indicare sarà determinata dall'entità delle lesioni (maggiore o minore/uguale al 9%). Nella lettera di risposta l'impresa specificherà se trattasi di pedone o conducente.
9	E' possibile che per una specifica richiesta sia necessario compilare tracciati diversi (es. richiesta ex artt.141/148/149/150 con contestuale richiesta ex art. 146 – accesso agli atti)? - in caso positivo, in base alle indicazioni, si dovrà creare un file distinto per ogni tracciato; è corretto ?	E' indispensabile compilare tracciati diversi nel caso si tratti di potenziali violazioni riportate in allegati diversi: ad es. le richieste sull'accesso agli atti art.146 richiedono necessariamente un tracciato diverso rispetto alle richieste ex artt. 141/148/149/150, pur se legate al medesimo fascicolo di reclamo. Nel caso che ogni tracciato contenga una sola riga riferita ad un solo soggetto è possibile omettere il "codice di riferimento dell'impresa". Da ultimo, a fronte di ogni richiesta si invia un solo pdf illustrativo per tutte le tipologie di potenziali violazioni.
10	E' previsto che il file di una richiesta possa contenere più righe dello stesso tracciato ? (analogamente a quanto accade, con l'attuale tracciato delle Partite di danno RCA, quando c'è più di un danneggiato) - in caso positivo, è necessario distinguere le righe con qualche valore particolare ? - nel caso in cui il campo da utilizzare per distinguere le righe fosse il "codice di riferimento dell'impresa", le righe non dovrebbero essere inserite in file diversi ?	<i>Per le potenziali violazioni della medesima tipologia (es. richiesta ex artt.141/148/149/150 con riferimento a diverse partite di danno per lo stesso fascicolo di reclamo), per ogni partita di danno andrà compilato un diverso tracciato (es. uno per danni a cose, uno per lesioni del conducente, uno per terzo trasportato) contenente ciascuno un diverso "codice di riferimento dell'impresa"; solo per le imprese che decidono di implementare proprie procedure interne nel rispetto delle istruzioni dell'allegato tecnico – cioè senza ricorrere all'utilizzo dei file excel allegati alla lettera – è possibile comunicare un solo file contenente più righe ciascuna riferita alle potenziali violazioni della medesima tipologia e ciascuna contenente un diverso "codice di riferimento dell'impresa" necessario a distinguerle. In questo caso il file che contiene più righe dovrà essere denominato "tipo record_numero fascicolo_.txt" senza indicazione di codici di riferimento utilizzati per distinguere le righe.</i> Da ultimo, a fronte di ogni richiesta si invia un solo pdf illustrativo per tutte le tipologie di potenziali violazioni.

n.	Quesito/segnalazione	Riscontro
11	<p>Dopo il 1/2/2019 è possibile che si debbano generare ancora file utilizzando l'attuale formato ?</p> <p>- Le richieste inviate da Ivass PRIMA del 1/2/2019 (che avranno risposta entro il 1/3/2019) devono avere risposta con il vecchio o con il nuovo tracciato ?</p>	Le risposte alle richieste istruttorie inviate da Ivass PRIMA del 1/2/2019 devono recare in allegato il vecchio tracciato record (previsto, come noto, solo per rc auto).
12	<p>Refusi presenti nell'allegato tecnico:</p> <p>- in merito al tracciato su "ritardo riscontri regolamento 35 e 41" righe 6, 7 e 11, è stato integrato il riferimento all'opzione 6 - art. 18 o 25 (estratto conto) reg. 41 che nella versione pubblicata non riportava l'indicazione dell'articolo 25;</p> <p>- in merito al tracciato su "risarcimento del danno nel ramo r.c.auto" riga 5, è stato riformulato il controllo relativo alla procedura di risarcimento rendendolo conforme a quello presente nel tool;</p> <p>- a pag. 7, righe 2 e 7 (ritardo prestazioni vita – art.183 CAP) eliminata regola "la data di ricezione dell'istanza deve essere minore o uguale alla data di scadenza della polizza se presente";</p> <p>- a pag. 10 è stata aggiornata la denominazione del tracciato di esempio.</p>	Nuova versione dell'allegato tecnico già disponibile on line dal 30 gennaio 2019.
13	Richiesta di chiarimenti sulla coerenza delle risposta 9 con 10.	Parte della precedente risposta 9 è stata spostata al punto 10 per maggiore chiarezza (in corsivo)
14	Fornire indicazioni sulle modalità di compilazione del "codice di riferimento dell'impresa".	Il codice di riferimento è a compilazione libera (max 10 caratteri alfanumerici). Si consiglia di utilizzare una numerazione progressiva: 1,2,3,4,5 ecc.
15	<p>Il campo "codice riferimento dell'impresa" è stato definito facoltativo, pertanto potrebbe non essere indicato.</p> <p>In tal caso il nome del file .txt, per essere recepito dai vostri sistemi informatici, si deve interrompere a che punto? (Es. RS_01-010101-00 .txt oppure RS_01-010101-00.txt?)</p>	La denominazione corretta del file da trasmettere quando non è presente una specifica del codice di riferimento è: RS_01-010101-00_.txt
16	<p>Tracciato prestazioni vita art. 183 CAP</p> <p>I campi "Data richiesta con documentazione completa" e "Data richiesta con documentazione incompleta" come riportato nell'Allegato Tecnico devono essere obbligatori e devono riportare una data minore o uguale alla data di scadenza della polizza, per cui:</p> <p>1. se la richiesta sia con documentazione completa o con la documentazione incompleta perviene dopo la data di scadenza della polizza che data dobbiamo inserire, visto che il suddetto vincolo impedisce di inserire date successive alla data di scadenza della polizza?</p> <p>2. se alla compagnia non perviene alcuna richiesta quale data dobbiamo inserire, visto che è un campo obbligatorio?</p>	<p>In merito al punto 1, si segnala che il tool già consente di inserire anche date successive alla scadenza della polizza. On line è disponibile l'allegato tecnico aggiornato.</p> <p>In merito al punto 2, si fa presente che non sarà necessario trasmettere il tracciato. Sarà cura dell'impresa chiarirne i motivi nella lettera di risposta.</p>
17	<p>Tracciato prestazioni vita art. 183 CAP</p> <p>1. Nel caso di reclamo relativo alla liquidazione di più polizze Vita dobbiamo compilare un file TXT per ogni polizza?</p>	Vale quanto detto in risposta al quesito n. 10.
18	Possiamo inserire qualsiasi codice di riferimento (max 10 caratteri) per differenziare solo i Beneficiari di uno stesso sinistro e stesso fascicolo reclamo o possiamo utilizzarlo anche per differenziare più polizze Vita (che richiedono compilazione di più TXT) dello stesso fascicolo reclamo?	Vale quanto detto in risposta ai quesiti n. 9 e 10.
19	<p>Tracciato RC Auto</p> <p>Relativamente al campo "Presenza Modulo CAI", in caso di richiesta danni su un sinistro che vede coinvolti tre veicoli con allegato modulo CAI con la firma di solo due conducenti, quale valore è corretto valorizzare atteso che manca la firma di tutti i conducenti del sinistro?</p>	Nel caso indicato, occorre valorizzare la presenza del Cai a doppia firma. Nella lettere di risposta l'impresa fornirà gli ulteriori chiarimenti utili alla valutazione.
20	<p>Tracciati RC Auto e Accesso agli atti</p> <p>Il campo "Codice Unico Evento" deve essere valorizzato esclusivamente su sinistri gestiti dall'unità antifrode? Il codice si riferisce ai sinistri dell'AIA oppure al prossimo processo di scambio documentale?</p>	Il Codice Unico Evento (CUE) va valorizzato per tutti i sinistri RC Auto per i quali lo stesso sia disponibile. IL CUE è il codice rilasciato dall'AIA.

n.	Quesito/segnalazione	Riscontro
21	<p>Tracciato Attestato di rischio – art. 134 CAP</p> <p>In caso di richiesta di sostituzione di polizza in prossimità della data di scadenza del contratto (ad esempio, per cambio veicolo) avvenuta in un momento successivo alla messa a disposizione dell'ATR, l'impresa provvede a sostituire l'attestato già messo a disposizione con il nuovo attestato riferito alla polizza sostituita. Poiché la polizza di sostituzione ha un nuovo numero, diverso da quello della polizza sostituita, non si tratta di un vero e proprio attestato riclassificato; la data di messa a disposizione di quest'ultimo deve comunque essere indicata nel campo "messa a disposizione dell'attestato corretto/riclassificato" inserendo poi nel campo "Data di messa a disposizione dell'attestato" la data di emissione dell'attestato della polizza sostituita?</p>	<p>Nel caso indicato sarà sufficiente valorizzare il campo "Data di messa a disposizione dell'attestato" inserendo la data di messa a disposizione del primo attestato di rischio. Nel pdf di risposta l'impresa fornirà gli ulteriori chiarimenti utili alla valutazione.</p>
22	<p>Si chiede conferma se, nelle richieste istruttorie che l'Istituto invierà dal 1 febbraio p.v. attinenti ad una o più tipologie di violazioni per le quali è richiesto l'invio del tracciato record, tali richieste conterranno un elenco esplicito dei file TXT da allegare, come avviene al momento per le partite di danno.</p>	<p>Nelle richieste istruttorie che saranno inviate gradualmente dall'IVASS a partire dalla prima metà di febbraio verrà specificato il tipo di tracciato richiesto con esplicito riferimento alla lettera al mercato del 3 dicembre 2018.</p>
23	<p>Tracciato RC Auto</p> <p>Errore bloccante nel caso in cui vi sia "data offerta risarcimento" con "importo offerta risarcimento" ma non ancora la "data pagamento offerta".</p>	<p>In questi casi, da ritenersi sporadici e residuali, l'impresa non genera il tracciato chiarendone le ragioni nel pdf di risposta. Non appena il pagamento sarà effettuato l'impresa renderà disponibile il tracciato inviandolo all'IVASS.</p>